



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

OVSS.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 23 luglio 2014, in vigore dal 2 marzo 2015.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

- 1.1 La presente Procedura (la “**Procedura**”) è adottata da OVS S.p.A. (“**OVS**” o la “**Società**”) in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento OPC (come di seguito definito), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, e individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da OVS, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.2 La Società si qualifica come “società di recente quotazione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento OPC (come di seguito definito) e intende avvalersi della disciplina prevista dall’art. 10 del Regolamento OPC in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite).

ARTICOLO 2

Definizioni

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:
- a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di OVS in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina al quale OVS ha dichiarato di aderire;
 - b) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori di OVS diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
 - c) “**Codice di Autodisciplina**”: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce;
 - d) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato di cui al successivo Articolo 5;
 - e) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui OVS (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - f) “**Gruppo OVS**”: l’insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di OVS;
 - g) “**Interesse Significativo**”: si intende l’interesse di una parte correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un’Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate;
 - h) “**Operazione/i con Parte/i Correlata/e**” ovvero “**Operazione/i**”: in conformità con quanto disposto dall’Allegato 1 al Regolamento OPC, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra OVS (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

- i) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000;
- j) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 al Regolamento OPC;
- k) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- l) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da OVS;
- m) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo Articolo 3;
- n) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) **“Regolamento OPC”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- p) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
- q) **“Testo Unico della Finanza”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC.

ARTICOLO 3

Individuazione delle Parti Correlate

3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di OVS in conformità a quanto stabilito dall’Allegato 1 al Regolamento OPC:

- a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali parti correlate):
 - (i). controllano¹ OVS;
 - (ii). sono controllati da OVS;
 - (iii). condividono con OVS il medesimo soggetto controllante;
 - (iv). detengono una partecipazione in OVS tale da poter esercitare una influenza notevole² su quest’ultima;
 - (v). controllano congiuntamente³ OVS;
- b) le società collegate⁴ a OVS;
- c) le *joint venture*⁵ cui partecipa OVS;

¹ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento OPC, il “controllo” “è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”. Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un’entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

² Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento OPC, l’ “influenza notevole” “è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo”. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

³ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il “controllo congiunto” “è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica”.

⁴ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, “una società collegata è un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto”.

- d) gli Amministratori ed i Sindaci effettivi di OVS, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS ⁶;
 - e) gli stretti familiari⁷ dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
 - f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti di OVS o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di OVS provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.1. 3.3. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia parte correlata in una determinata operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente paragrafo sono adottate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Dirigente Preposto, ovvero qualora anche il Vice Presidente sia parte correlata nella medesima operazione oppure non sia stato nominato, da un Amministratore Indipendente non correlato e dal Dirigente Preposto.

ARTICOLO 4

Registro delle Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 4.1 OVS istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3.
- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dalla Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.
- 4.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente Articolo 3.1.
- 4.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di OVS o del soggetto che controlla OVS sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la Segreteria degli Affari Legali e Societari di OVS provvede ad aggiornare il registro con periodicità almeno semestrale.
- 4.5 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:

⁵ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, una "joint venture" è "un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto".

⁶ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono "i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività" di OVS.

⁷ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, si considerano stretti familiari di un soggetto "quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: i) il coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente".

(i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A, e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza; e

(ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 13.

ARTICOLO 5

Comitato Parti Correlate

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito "**Comitato Parti Correlate**") composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.
- 5.2. Si ha per istituito il Comitato Parti Correlate anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente purché composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.
- 5.3 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OPC in materia di presidi equivalenti, sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo motivato parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 5.4 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato Parti Correlate per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più amministratori non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.
- 5.5 Qualora, in relazione ad una specifica Operazione, vi siano in seno al Comitato Parti Correlate uno o più Amministratori Correlati costoro verranno sostituiti, ove esistenti, con Amministratori Indipendenti non correlati.
- 5.6 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 5.7 Il Comitato Parti Correlate o i presidi alternativi individuati ai sensi del presente Articolo 5 possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate.

ARTICOLO 6

Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

- 6.1 La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società.
- 6.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
- 6.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 7

Esame dell'Operazione ed informativa al Comitato Parti Correlate

- 7.1 I soggetti che intendono effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel registro delle Parti Correlate predisposto ai sensi del precedente Articolo 4. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (e/o ad altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.
- 7.2 Salvo che l'operazione rientri tra le Operazioni esenti ai sensi del successivo Articolo 13, il soggetto che intende compiere un'Operazione con una Parte Correlata, individuata ai sensi del precedente comma, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 7.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente consultandosi con il Comitato Parti Correlate, valuta se l'Operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza, sulla base dei parametri calcolati dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi del precedente Articolo 4.
- 7.4 Quando un'Operazione con Parte Correlata è ritenuta probabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
 - (iv) le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
 - (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; e
 - (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.
- 7.5 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 7.4 (i) , qualora, un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato affinché si proceda alla sostituzione con i membri supplenti secondo la procedura indicata nel precedente Articolo 5 o all'individuazione del soggetto cui saranno assegnate le funzioni del Comitato.

ARTICOLO 8

Procedure relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

- 8.1 Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza viene applicata la procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza disciplinata nel successivo paragrafo
- 8.2 In aggiunta a quanto indicato nei precedenti Articoli 6 e 7, nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate o gli altri soggetti indicati nell'art. 5.5 inviano al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o ad altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni) il proprio parere non vincolante sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni relative all'Operazione, almeno 2 giorni prima dell'approvazione dell'Operazione ovvero, in caso di decisione riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, almeno 3 giorni prima della data prevista per la relativa riunione.

ARTICOLO 9

Operazioni di competenza dell'Assemblea

- 9.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.
- 9.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 9.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal consiglio di amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione - ove previsto dallo statuto della Società e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria - non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

Operazioni per il tramite di società controllate

- 10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata dalla Società e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le società controllate.
- 10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al consiglio di amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle società controllate dalla Società.

ARTICOLO 11

Delibere quadro

- 11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di OVS. In tal caso le delibere-quadro:

- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di OVS, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.
- 11.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, OVS pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie indicate nel precedente Articolo 2.1, lettera j) per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 11.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

ARTICOLO 12

Adempimenti successivi all'esecuzione delle Operazioni e informativa al pubblico e alla CONSOB

- 12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società al compimento di specifiche operazioni), incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 11.
- 12.2 In particolare, devono essere comunicate al Comitato ed al consiglio di amministrazione le modalità e le condizioni con cui le Operazioni sono state realizzate e specifica le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'operazione.
- 12.3 I soggetti che hanno concluso Operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società le Operazioni eseguite. Il Dirigente Preposto cura la comunicazione alla Segreteria degli Affari legali e Societari per l'aggiornamento del registro delle Operazioni con Parti Correlate.
- 12.4 Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- 12.5 Le società controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le società controllate inviano al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:

- (i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
- (ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento OPC, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

ARTICOLO 13

Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

- 13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di OVS, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di OVS.
- 13.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 13.3 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
 - a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di OVS ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
 - b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di OVS investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i). OVS abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii). nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii). sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea di OVS una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv). la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC e resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
 - d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da OVS nonché alle Operazioni con società collegate ad OVS, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi significativi.
- 13.4 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di OVS dalla legge o dallo statuto medesimo, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale

ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Articolo 6.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento OPC – a condizione che:

- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle Operazioni stesse;
- b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di OVS;
- c) il Consiglio di Amministrazione di OVS, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di OVS riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di OVS e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea OVS metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

13.5 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente Articolo 10.

13.6 Ove espressamente consentito dallo Statuto, in presenza di operazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea che abbiano carattere di urgenza e che siano collegate a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, l'operazione potrà essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione in deroga alle disposizioni in materia purché sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 5 del Regolamento OPC o della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

14.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di OVS.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione di OVS valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'art. 5 della Procedura e dell'art. 4 del Regolamento OPC.

- 14.3 Il Collegio Sindacale di OVS vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.
- 14.4 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione; le relative previsioni hanno effetto a far data dal 2 marzo 2015.
- 14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.